



# COMUNE DI ROCCHETTA BELBO

## Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.18/2024**

#### OGGETTO:

**MODIFICA E APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ATTINENTE LA TUMULAZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA E DEFINIZIONE DELLA ENTITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRELATO SERVIZIO CIMITERIALE**

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. SANDRI Valter	Sindaco	Sì
2. EBARCA Francesca	Consigliere	Giust.
3. PIO Alessandro	Consigliere	Sì
4. STELLA Alberto	Consigliere	Sì
5. BIRELLO Alberto	Consigliere	Sì
6. BRACCO Maria Teresa	Consigliere	Sì
7. SANDRI Davide	Consigliere	Sì
8. GIACOLLO Luigi	Consigliere	Sì
9. ODELLO Mattia	Consigliere	Sì
10. COLOMBATTO Luca	Consigliere	Sì
11. BONA Francesco	Consigliere	Sì
	<i>Totale Presenti:</i>	<i>10</i>
	<i>Totale Assenti:</i>	<i>1</i>

Con l'assistenza del Vicesegretario Comunale D.ssa Cristina BOSCO, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANDRI Valter, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** MODIFICA E APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ATTINENTE LA TUMULAZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA E DEFINIZIONE DELLA ENTITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRELATO SERVIZIO CIMITERIALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- la crescente diffusione della sensibilità popolare verso gli animali d'affezione è rispecchiata anche dalla sempre maggiore propensione di considerarli quali soggetti senzienti capaci di dare e ricevere emozioni, talché per favorire la continuità di tale rapporto affettivo oltre la morte si è ritenuto doveroso un gesto di attenzione nei riguardi degli umani che, a tutti gli effetti, li considera "*parte della famiglia*";
- la Regione Piemonte si è dimostra attenta e sensibile nel recepire le richieste dei cittadini nel senso predetto, ritenendo un atto di civiltà e di riconoscenza verso i nostri animali per la compagnia che ci fanno e l'amore che ci danno ogni giorno ed a questo scopo ha promulgato una nuova disposizione normativa che rende possibile per padrone e animale domestico restare uniti anche dopo la morte;

**Vista** la L.R. 09/04/2024, n. 16, recante ad oggetto "*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*", al cui art. 21 è prevista la possibilità di tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto detentore o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, previa relativa cremazione e successiva raccolta in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi;

**Considerato** che la norma regionale, come al punto che precede meglio specificata, definisce gli animali d'affezione alla stregua di quelli tenuti, o destinati a essere tenuti, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali impiegati a fini di assistenza;

**Visto** il D.P.C.M. 28/02/2003, recante ad oggetto "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", che ricalca la definizione di animale da compagnia recata nella norma regionale in parola, ovvero: "*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia*";

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, al cui Allegato I viene fatta una puntuale elencazione delle specie di animali da compagnia, ovvero cani, gatti, furetti nonché soggetti non selvatici e non esotici quali invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea) animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili ( esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti ), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare;

**Rilevato** che è del tutto evidente il contributo che gli animali da compagnia apportano alla vita umana ed il loro valore per la società, si ritiene necessario assicurare e favorire la continuità di tale rapporto affettivo, tra i defunti e i loro animali deceduti, con la possibilità di tumulare le ceneri di questi ultimi nei manufatti in concessione, garantendo al contempo la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute;

**Ritenuto** opportuno, per le motivazioni addotte e che precedono immediatamente, inserire nel vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/05/1992, uno specifico articolo inerente la tumulazione degli animali da compagnia, che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione della procedura in ordine ai presupposti ed ai requisiti richiesti ai fini "*de quo*", secondo la novella che segue:

Art. 49 bis  
(Tumulazione animali da Compagnia)

1. La tumulazione, nella tomba o nel loculo del proprietario o di altro soggetto detentore o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e raccolta delle suddette ceneri in urna separata, per formale manifestazione di volontà di uno dei defunti soggetti predetti o dei suoi eredi, individuati ai sensi dell'art. 74 e ss. del C.C.

La volontà di condividere la sepoltura con l'animale d'affezione, formulata dal defunto avente titolo o dai suoi eredi, nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve recare anche la firma per accettazione del concessionario del manufatto funebre, qualora diverso dal proprietario o detentore dell'animale da compagnia, o in sua assenza, da un congiunto/parente o affine entro il 6° grado.

In nessun caso è ammessa la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti/detenuti da persone viventi e così pure procedere all'assegnazione di loculi/ossari/cinerari/tombe di famiglia per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia relativa alla sepoltura del proprietario o di altro soggetto detentore è fatto assoluto divieto di esporre fotografie solo raffiguranti l'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni in qualunque modo solo ad esso inerenti.

La presenza delle ceneri dell'animale da compagnia nel manufatto funebre che lo accoglie deve essere riportata nei registri cimiteriali ed, altresì, non è consentito inumare, con qualsivoglia modalità, l'urna cineraria dell'animale da compagnia nell'ambito della sepoltura relativa al proprietario od altro soggetto detentore, effettuata direttamente nella terra del campo cimiteriale.

2. Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate ai sensi del comma 1, sono quelle relative alle specie contemplate nell'Allegato I al Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, ovvero cani, gatti, furetti nonché soggetti non selvatici e non esotici quali invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea) animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili ( esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti ), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da idoneo impianto riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario o detentore.

3. L'urna cineraria dell'animale da compagnia deve potersi riconoscere agevolmente da quella contenente le ceneri umane, pertanto su di essa dovrà apporsi una targhetta identificativa che riporti la dicitura "*ceneri animali*" e, laddove l'avente titolo lo desideri, anche il riferimento alla tipologia di animale ed al nome dell'animale stesso.

Attesa l'inesistenza di una specifica normativa che definisca le caratteristiche cui deve corrispondere l'urna cineraria degli animali da compagnia, si applica, in parziale analogia, le disposizioni recate nella Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, secondo cui detto manufatto, di qualunque forma ma di dimensioni consone al contenuto nonché allo spazio in cui va collocato, deve essere costituito da materiale resistente ed infrangibile, atto ad evitare la dispersione delle ceneri nonché tale da essere soggetto a chiusura secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. La tumulazione e/o estumulazione delle ceneri degli animali da compagnia è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale.

La tariffa relativa alle operazioni predette, riferita alle ceneri di animali d'affezione, è determinata nella stessa misura di quella applicabile alla identica casistica relativa alle persone defunte, di cui alla Deliberazione n. 4 adottata dalla G.C. nella seduta del 06/02/2019, recante "*Rideterminazione tariffe per i servizi funebri cimiteriali*".

5. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza originaria della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell'ossario comune, talché dovranno essere:

- ✓ affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
- ✓ smaltite secondo la normativa vigente a cura e spese dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o dagli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.

6. La tenuta e l'adozione dei registri cimiteriali, che ad ogni buon fine si istituiscono con il presente provvedimento, su cui riportare la presenza dell'animale da compagnia nella struttura funebre del proprietario o di altro soggetto detentore nonché la relativa modulistica di cui al comma 1, rispettivamente 4° e 2° periodo, sono demandati all'approvazione del Funzionario responsabile del competente Ufficio servizi cimiteriali.

7. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente articolo, fatto salvo la commissione di illeciti penali, sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. consistendo nel pagamento di una pena pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ex art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante ad oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" nonché ritenuta la propria competenza sul presente adottando provvedimento, ex art. 42, comma 2, come in ultimo risultante dalle modificazioni introdotte dal D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n. 64;

**Acquisiti** i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213, nonché dell'art. 147 bis del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, come introdotto con l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213.

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, legalmente espressi in modalità palese;

### **DELIBERA**

alla luce di tutto quanto in precedenza addotto, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, di apportare ed approvare modifiche al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/05/1992, mediante l'introduzione di un nuovo articolo che disciplina gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri degli animali da compagnia, secondo il novellato che segue:

Art. 49 bis

(Tumulazione animali da Compagnia)

1. La tumulazione, nella tomba o nel loculo del proprietario o di altro soggetto detentore o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e raccolta delle suddette ceneri in urna separata, per formale manifestazione di volontà di uno dei defunti soggetti predetti o dei suoi eredi, individuati ai sensi dell'art. 74 e ss. del C.C.

La volontà di condividere la sepoltura con l'animale d'affezione, formulata dal defunto avente titolo o dai suoi eredi, nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve recare anche la firma per accettazione del concessionario del manufatto funebre, qualora diverso dal proprietario o detentore dell'animale da compagnia, o in sua assenza, da un congiunto/parente o affine entro il 6° grado.

In nessun caso è ammessa la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti/detenuti da persone viventi e così pure procedere all'assegnazione di loculi/ossari/cinerari/tombe di famiglia per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia relativa alla sepoltura del proprietario o di altro soggetto detentore è fatto assoluto divieto di esporre fotografie solo raffiguranti l'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni in qualunque modo solo ad esso inerenti.

La presenza delle ceneri dell'animale da compagnia nel manufatto funebre che lo accoglie deve essere riportata nei registri cimiteriali ed, altresì, non è consentito inumare, con qualsivoglia modalità, l'urna cineraria dell'animale da compagnia nell'ambito della sepoltura relativa al proprietario od altro soggetto detentore, effettuata direttamente nella terra del campo cimiteriale.

2. Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate ai sensi del comma 1, sono quelle relative alle specie contemplate nell'Allegato I al Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, ovvero cani, gatti, furetti nonché soggetti non selvatici e non esotici quali invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea) animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da idoneo impianto riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario o detentore.

3. L'urna cineraria dell'animale da compagnia deve potersi riconoscere agevolmente da quella contenente le ceneri umane, pertanto su di essa dovrà apporsi una targhetta identificativa che riporti la dicitura "*ceneri animali*" e, laddove l'avente titolo lo desideri, anche il riferimento alla tipologia di animale ed al nome dell'animale stesso.

Attesa l'inesistenza di una specifica normativa che definisca le caratteristiche cui deve corrispondere l'urna cineraria degli animali da compagnia, si applica, in parziale analogia, le disposizioni recate nella Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, secondo cui detto manufatto, di qualunque forma ma di dimensioni consone al contenuto nonché allo spazio in cui va collocato, deve essere costituito da materiale resistente ed infrangibile, atto ad evitare la dispersione delle ceneri nonché tale da essere soggetto a chiusura secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. La tumulazione e/o estumulazione delle ceneri degli animali da compagnia è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale.

La tariffa relativa alle operazioni predette, riferita alle ceneri di animali d'affezione, è determinata nella stessa misura di quella applicabile alla identica casistica relativa alle persone defunte, di cui alla Deliberazione n. 4 adottata dalla G.C. nella seduta del 06/02/2019, recante "*Rideterminazione tariffe per i servizi funebri cimiteriali*".

5. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza originaria della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell'ossario comune, talché dovranno essere:

- ✓ affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
- ✓ smaltite secondo la normativa vigente a cura e spese dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o dagli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.

6. La tenuta e l'adozione dei registri cimiteriali, che ad ogni buon fine si istituiscono con il presente provvedimento, su cui riportare la presenza dell'animale da compagnia nella struttura funebre del proprietario o di altro soggetto detentore nonché la relativa modulistica di cui al comma 1, rispettivamente 4° e 2° periodo, sono demandati all'approvazione del Funzionario responsabile del competente Ufficio servizi cimiteriali.

7. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente articolo, fatto salvo la commissione di illeciti penali, sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. consistendo nel pagamento di una pena pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ex art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Sindaco presente alla trattazione dell'oggetto e dal Segretario estensore.

IL SINDACO  
F.to: SANDRI Valter

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to: D.ssa Cristina BOSCO

***RELATA DI PUBBLICAZIONE***

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)

La presente deliberazione, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel Sito Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69)

Rocchetta Belbo, li 21/08/2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to: D.ssa Cristina BOSCO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma, del Dlgs 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Opposizioni \_\_\_\_\_

Rocchetta Belbo, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to: D.ssa Cristina BOSCO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 21/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Cristina  
BOSCO